

FABIO LANDOLFI

CN = LANDOLFI FABIO
O = non presente
C = IT

allegato al documento DF.DFCPGT.Registro
Interno.0000829.19-07-2018.R

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

RICORSO

Per il prof. **Raffaele Picaro**, nato a Santa Maria C.V. (CE) il 06/05/1967, C.F. PCRRFL67E06I234V, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Landolfi, C.F. LNDFBA73P26H264S e con lo stesso elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Avagliano in Roma alla via C. Ferrero di Cambiano n°82, giusta mandato in calce al presente atto (difensore che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 D.P.R. dell'11 febbraio 2005 n. 68, chiede di ricevere le comunicazioni al numero fax 0823/386588 e al seguente indirizzo e-mail studiolegalelandolfi@pec.giuffre.it),

CONTRO

Ministero dell'economia e delle finanze, C.F. 80415740580, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, C.F. 96402080582, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

Dott. Alberto Pacelli, C.F. PCLLRT45S22I145B, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Avezzana Parco Lerida

Dott. Lucio Cercone, C.F. CRCLCU65T04G596T residente in Alife (CE)
al P.le della Stazione n°5/B

per l'annullamento, previa sospensiva

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito *www/giustizia-tributaria.it* in data 05/06/2018 prot. n° 0439/2018, con e per la quale veniva approvata l'allegata graduatoria del concorso per la copertura di n°202 posti di Giudice tributario, con riserva di n°7 posti ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo, di cui al bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato al posto n°471 con l'attribuzione di punti totali 26,98 per i titoli posseduti;
- dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali sub-criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati dal ricorrente, di contenuto ed estremi ignoti;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

FATTO

Il ricorrente, Prof. Raffaele Picaro, partecipava ad un concorso, per titoli, per la nomina di n°202 giudici tributari, di cui al bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016.

In pedissequa ottemperanza alle indicazioni dettate dal succitato bando, il ricorrente presentava formale domanda di partecipazione per la predetta procedura indicando nella stessa i titoli culturali e di servizio posseduti alla data di proposizione dell'istanza. Come già evidenziato, il bando *de quo* prevedeva la messa a concorso di n°202 posti di giudice tributario (dei quali n°7 riservati ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo). Per la selezione dei candidati, il bando prevedeva esclusivamente la valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, alla stregua della Tabella E allegata al decreto legislativo n°545/1992 contenente *Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie* (si veda pubblicazione su www.giustizia-tributaria.it/concorsi del 12/09/2016 che si allega). La predetta tabella (allegata al presente ricorso) prevedeva differenti punteggi per titoli di servizio (A: Magistrato onorario o equiparato; B: Attività professionali; C: Docente; D: Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche; E: Attività alle dipendenze di terzi; F: Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali) e titoli accademici e di studio (G: dottorato di ricerca o libera docenza; abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado in materie giuridiche ed economiche ed in ragioneria tecnica; abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado; abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista). All'esito della valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, il ricorrente si collocava al posto n°471 in graduatoria con punti totali 26,98 con la seguente specifica: *A: 0 punti; B: 7,50 punti; C 4,00 punti; D: 9,48 punti; E: 0 punti; F: 2,00 punti; G: 4,00 punti*. Tale valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente risulta del tutto erronea e fuorviante e tale da rendere illegittimi i provvedimenti

impugnati dei quali si chiede l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) Violazione e falsa interpretazione dell'art. 3 comma 2 del bando di concorso n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016, e della Tabella E allegata al decreto legislativo n°545/1992 contenente *Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie. Eccesso di potere, sviamento, travisamento.*

Come già evidenziato nella premessa in fatto, il Prof. Raffaele Picaro impugna la graduatoria del concorso *de quo* nella parte in cui viene operata una erronea valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione alla selezione. Tale erronea valutazione, come qui di seguito sarà meglio evidenziato, ha determinato la collocazione del Prof. Picaro in una posizione in graduatoria (n°471) sensibilmente peggiore a quella cui, in base ai titoli posseduti, avrebbe diritto il ricorrente. Prendendo in considerazione il bando di concorso, lo stesso, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, richiamava e rinviava espressamente al decreto legislativo n°545/1992 ed alla allegata Tabella E contenente *Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie*. La suddetta tabella riepilogativa dei punteggi, tra i titoli di servizio, annovera le attività professionali, tra le quali risulta compresa la figura del dottore commercialista. Al candidato in possesso di tale titolo, come il ricorrente, la Tabella E assegnava un punteggio di 0,50 punti *per anno o frazione di anno superiore a sei mesi*. Orbene, leggendo la graduatoria del concorso *de quo*, si evince che al Prof.

Picaro, relativamente al punto B (ndr. Titoli di servizio – attività professionali), è stato riconosciuto un punteggio di 7,50 punti. Il predetto punteggio, tuttavia, alla luce dei criteri fissati dalla richiamata Tabella E, risulta palesemente errato dal momento che per i diciannove anni di professione di dottore commercialista esercitata dal ricorrente (ossia *dal 10/04/1997 al 22/09/2016. Iscrizione n°829 Sez. A del 09/04/1997 Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del tribunale di Santa Maria C.V.*, come da allegata domanda di partecipazione al concorso) a quest'ultimo avrebbe dovuto essere assegnato un punteggio di 9,50 punti (risultante dalla moltiplicazione di 0,50 x 19 anni). La richiamata Tabella E, inoltre, tra i titoli di servizio annoverava la qualifica di Docente (cfr. *punto C delle valutazioni inserite in graduatoria*). In tale ambito, *ex plurimis*, rientrano il titolo di ricercatore e quelli di assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università. Al candidato in possesso della qualifica di ricercatore, la tabella medesima attribuisce un punteggio di 0,50 punti *per anno o frazione di anno superiore a sei mesi*, mentre a chi era in possesso del titolo di assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università, veniva riconosciuto un punteggio di 0,25, sempre *per anno o frazione di anno superiore a sei mesi*. Anche relativamente a tali voci risulta erronea la valutazione dei titoli indicati dal ricorrente in sede di proposizione della domanda di partecipazione, ossia quello di ricercatore (dal 01/11/2000 al 30/10/2016 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza. Via Mazzocchi 5 Palazzo Melzi Santa Maria C.V.) e quello di borsista in università (dal 01/11/1996 al 31/10/1999 presso la medesima Università, oggi denominata Università della Campania, Luigi Vanvitelli). Dalla lettura della graduatoria, si evince che per il richiamato punto C sono stati attribuiti al ricorrente punti 4,00. Tale valutazione appare *ictu oculi* del tutto erronea dal momento che al ricorrente avrebbe dovuto essere attri-

buito un punteggio di 8,00 per il titolo di ricercatore (ossia 0,50 x 16 anni) e di 0,75 per il titolo di borsista in università (0,25 x 3 anni). Il totale, dunque, è pari a 8,75 punti, a fronte dei 4,00, inspiegabilmente, riconosciuti.

Alla luce di quanto fino ad ora riportato, pertanto, appare in maniera chiara ed evidente che il punteggio totale riconosciuto al ricorrente in sede di formazione della graduatoria (pari, si rammenti, a 26,98) è del tutto improprio. Bastano, infatti, semplici calcoli matematici per rendersi conto che il punteggio che effettivamente avrebbe dovuto essere riconosciuto al Prof. Picaro è 33,73 (al punteggio attribuito di 26,98 occorre aggiungere, infatti, per le argomentazioni di cui sopra, punti 2,00 nella sezione B – titolo di dottore commercialista e punti 4,75 nella sezione C – titolo di ricercatore e di borsista in Università). Applicando il nuovo punteggio alla graduatoria pubblicata in data 05/06/2018, il ricorrente risulterebbe classificato non al posto 471, bensì alla posizione n. 199.

Evidenti, dunque, appaiono le violazioni del bando di concorso con conseguente, necessitata, declaratoria di illegittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati.

Sulla richiesta di sospensiva.

Ai fini cautelari, per quel che concerne il *fumus boni iuris* si opera espresso ed integrale rinvio ai motivi di diritto precedentemente sviluppati; in merito al *periculum in mora*, va da sé che l'accoglimento del presente gravame determinerebbe la collocazione del ricorrente in una posizione in graduatoria immediatamente successiva a quelle dei vincitori del concorso, con una concreta possibilità di essere chiamato in caso di slittamento della graduatoria, anche in considerazione dell'imminente cessazione dalle funzioni di che trat-

tasi, per raggiungimento dei prescritti limiti di età, di un consistente numero di giudici tributari. Di contro, nelle more del giudizio, permanendo nella posizione, ingiustamente, attribuitagli, il ricorrente non avrebbe alcuna possibilità di accesso alla funzione che viene in rilievo, con conseguente compromissione del proprio patrimonio giuridico. Alla luce di ciò, si impone l'adozione di una misura cautelare finalizzata a collocare nella giusta posizione di graduatoria il ricorrente e/o che imponga alle Amministrazioni convenute una rivalutazione dei titoli come indicata in narrativa.

Tutto ciò premesso il prof. Raffaele Picaro, *ut supra* rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito *contrariis reictis*:

- 1) in via cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- 2) nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 05/06/2018 prot. n° 0439/2018;
- 3) condannare, in ogni caso, parte soccombente al rimborso delle spese e onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore ed alla restituzione del contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo

del presente processo ammontante ad € 650,00, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Si dichiara che per il presente processo è dovuto il contributo unificato nella misura di € 650,00.

Caserta/Roma li 13 giugno 2018

Avv. Fabio Landolfi

In ossequio alla ordinanza in oggetto, si richiede pubblicazione dell'elenco dei controinteressati così come individuati dal TA pendente innanzi alla predetta Autorità Giudiziaria (RG n°71)

DF.DFCPGT.REGISTRO
UFFICIALE.0015007.18-07-2018.I

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
al Prof. Raffaele Picaro